

Il vino di Monticello già pregiato nel 1462

Autor(en): **Boldini, Rinaldo**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **46 (1977)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-36245>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il vino di Monticello già pregiato nel 1462

A proposito del confine presso Monticello:

Vale la pena di studiare un documento di oltre 500 anni fa:
un atto di investitura livellaria del 17 agosto 1462

Il documento originale, in pergamena, non esiste più, ma nell'archivio comunale di San Vittore (numero 23) è conservata una copia del 1700, autenticata dal notaio milanese Pietro Ortensio dell'Orto il 20 febbraio 1760. Ne trattiamo qui perché questo atto di investitura ci permette di gettare uno sguardo nelle condizioni di vita (case coperte parte in piode e parte in paglia!) e di attività agricola, nonché di esaminare alcuni toponimi (« Bosco », « Cios », « Ronco », « alla Motta », « Campagna », « Fradica », « Fetalonga ») parte dei quali ancora vivi, anche se un po' modificati, altri scomparsi. Ne trattiamo, anche, perché il documento ci permette di chiarire qualche equivoco che potrebbe essere nato, più dal titolo che dalla sostanza, dalla pubblicazione di un meritorio lavoro di Marco de Gottardi nel settimanale Il San Bernardino (del 14 agosto 1976) ripreso poi nell'Almanacco di Mesolcina e Calanca 1977 e, ci si dice, nella Rivista di Bellinzona. Il titolo di questo lavoro potrebbe far credere che *la frazione stessa di Monticello sia stata contesa* prima fra i de Sacco e Milano, poi fra i Trivulzio, la Mesolcina e le Leghe grigioni nei confronti dei Confederati, e ciò fino al 5 agosto del 1776. Ora, le questioni che furono definitivamente appianate in quel giorno, e il 9 seguente con la posa di pietre di confine o termini che valgono ancora oggi, *non riguardavano l'abitato di Monticello, ma solo il problema se sulla montagna il confine dovesse seguire il Riale di Lumino (quello che passa vicino alla chiesetta di Berté) oppure il Rio Caneggio (Ricaneggio), cioè quello molto più a est, proveniente dalla Valle Maggiore (Valmaiò)*¹⁾. Si scelse il compromesso tracciando quella linea retta che va

¹⁾ Il disegno che doveva illustrare la posa dei termini del 9 agosto 1776 (Biblioteca cantonale, Coira, segn. K IV 68) indica il confine sulla sinistra della « **Val de Cusa** » mentre la valle più ad est è detta « **Val di Reccaneggio-overo Vall Maggiore** ».

dal termine N. 3 (su una roccia a nord-est del « Ronco ») fino « alla cima più alta del Martumo », come si vede ancora oggi su qualunque carta topografica.²⁾ Tale linea non segue né l'avallamento né il rilievo, ma è puramente arbitraria, tanto che un bello spirito che abitava qualche decennio fa nel *Ronco* affermava di avere il diritto di votare tanto nel Ticino quanto nel Grigioni, a seconda che compilasse la scheda di voto in cucina o in camera da letto. La « casa bianca » nelle vicinanze della quale fu piantato il termine N. 2 figura come « Casa bianca » nello schizzo (v. nota 1) e corrisponde allo stabile attualmente di proprietà Livio Boldini in Orbell. E Orbell pensiamo sia anche il « monticello » sul quale i tre Cantoni padroni di Bellinzona mettevano sentinelle durante i tempi di guerra o di peste. Perché non *la Motta* ? Perché nel podere sotto la Motta (attuale proprietà Aldo Tognola) la casa, ancora nel 1776, presentava aspetto di fortificazione³⁾ e l'appartenenza di questa zona alla Mesolcina non è stata mai contestata. Ci permettiamo poi di fare notare che è assolutamente anacronistico parlare di « Contea di Mesocco » nel 1776: La Mesolcina non era contea in senso feudale, avendo il primo de Sacco ottenuto a titolo personale il titolo di Conte non prima del 1413. Nel 1480, poi, i de Sacco avevano ceduto terre e diritti ai Trivulzio, i quali vi rinunciarono a favore della « Generale Valle Mesolcina » nel 1549. Dal 1550 in avanti la Mesolcina fu, e rimase fino al 1803, l'*VIII Comungrande della Lega Grigia* e mai si chiamò Contea se non nelle pretese dei successori del Trivulzio. Nel documento del 1462 è detto « in territorio *Vallis Misolzine* in contrata ubi dicitur ad Montexelum ».

La proprietà fondiaria a Monticello nel 1462

Il documento del 17 agosto 1462 ci dà prima di tutto un'idea della proprietà fondiaria a Monticello nei momenti in cui il Conte Enrico de Sacco già si trovava nella situazione finanziaria disastrosa per cui, dieci anni prima, aveva dovuto accettare l'umiliante dichiarazione che gli uomini di Mesolcina gli avrebbero pagato i tributi stabiliti negli statuti perché « *vedono e conoscono la povertà e la necessità del magnifico signor Conte Enrico de Sacco* ». ⁴⁾ La proprietà del de Sacco a Monticello è ancora ingente, non solo perché egli può dare ad investitura livellaria ereditaria tre case, con tetto parte in piode e parte in paglia (*Plodis partim, et partim a paleis copertis*) e otto appezzamenti di terreno, ma più perché quasi tutti questi

²⁾ Carta nazionale Svizzera 1 : 25'000, Foglio 1294 Grono.

³⁾ Vedi il disegno riprodotto in Poeschel, *Kunstdenkmäler GR* vol. VI, p. 225 (Non abbiamo potuto rintracciare questo disegno, molto più preciso di quello indicato nella nota 1, nella Biblioteca cantonale).

⁴⁾ Vedi Quaderni XLIV, 1, gennaio 1975, p. 36.



La linea del confine tracciata il 9 agosto 1776 (Bibl. cant. Coira K IV 68)

Nella nostra riproduzione sono poco o per nulla leggibili le indicazioni dell'originale: «la Motta» (quasi al centro); «Ilanzer Stein» (= Sasso Bissone, in basso a destra); «casa bianca» (a sinistra, vicino al termine 2); «Val delle fontane mosse» (= Val Gerina, da sin. in alto obliquamente sino alla «fine» n. 3); «Vale di Cusa» (a destra della linea retta ascendente); «Vale di Reccaneggio ovvero Vall Maggiore» (= Val Maiò, al margine destro, in alto).

appezzamenti confinano in tutto o in parte con altri terreni del de Sacco e da lui già concessi ad investitura.

Dove si trovano queste proprietà ?

1. Un pezzo di prato e selva con piante da frutto « *in clauso seu in Brolio de Montexelo* ». *In clauso* corrisponde al dialetto « in tel Sciòs » (nel Chiuso) *in Brolio* « nel frutteto ». Vediamo poi che ad est confinano « *quelli del Ronco di Lumino* », a sud lo stesso Conte Enrico de Sacco e un altro de Sacco, Zanetto del fu Giacomo del Palazzo (ramo laterale di Roveredo) e in parte la strada; a sera vi confinano gli eredi di Giovanni de Faxolo, ma in parte anche Stefano de Faxolo, che è solo livellario dello stesso Conte Enrico, e Zanetto de Sacco: a nord (« *a nullora* ») la strada e i de Beffano, beneficiari dell'investitura.

Non è difficile, se si tiene conto dell'esistenza di una strada a nord, forse ora ridotta a sentiero, e di quella a sud, ancora esistente, ma più di tutto rifacendoci al toponimo di *Sciòs*, identificare questo appezzamento come il nucleo della proprietà già aMarca⁵⁾ nell'angolo nord-est di Monticello: acquistata poi dal nonno degli attuali proprietari, eredi fu Marco Tamò.

2. Un pezzo di vigna e campo giacenti nello stesso luogo « *e li vicino* (et ibi prope) » con gli stessi confinanti come al n. 1 (gli investiti, i Faxolo in proprio e come livellari del de Sacco, lo stesso Conte e... « il soprascritto curtifizio » (cortile, aia ?) che però non è nominato prima. A sud vi confina pure la strada, pensiamo sia la continuazione dell'appezzamento n. 1, più ad ovest.

3. Un pezzo di campo lì vicino, in località detta *al Bosco* (*ibi prope ubi dicitur ad Buschum*): confinanti da ogni parte gli investiti *Giovanni de Beffano di Roveredo* e i figli *Giacomo, Cristoforo e Domenico*.

4. Un pezzo (purtroppo una lacuna nella copia non ci lascia sapere se di selva, prato, campo o vigna) anche lì vicino, *ubi dicitur in Fradicha*: Confinanti: Guarisco di S. Vittore, *quelli del Ronco di Lumino*, il Castaldo (fattore) di Anrighetto di San Vittore (un altro de Sacco?), i de Beffano; la strada a nord. (Fradiga è nome ricordato da pochi abitanti di Monticello: a nord-est dei terreni coltivati, in direzione di Dro Bass⁶⁾).

5. Un prato dove dicesi « *in Fetalonga* » (*ubi dicitur in feta longa*).

Qui, veramente, l'espressione « *ibi prope = li vicino* » ci suggerisce

5) E' noto che la Famiglia aMarca è subentrata nella proprietà di molti beni già dei de Sacco in tutta la Valle: si veda la questione degli alpi di Trescolmine, Portolina e Stabio, da noi trattata in Quaderni (aprile 1975), e la comproprietà, con il Comune di Mesocco, nell'alpe di Roggio.

6) Ringrazio per l'informazione la signorina Esterina Marcacci e i miei amici Guido e Eugenio Marcacci.

il dubbio che sia molto relativa, per il fatto che il confine a sud è costituito dal letto della Moesa («a meridie lectum aque moexie»). La località va quindi individuata a sud delle Sgravér, dove oggi si dice «in fondo al piano». Potrebbe anche darsi, e il fatto che nessuno si ricorda di avere mai sentito il toponimo *Fetalonga* lo lascia supporre, che la Moesa in cinquecento anni abbia spostato il suo letto più a nord e sommerso i prati di Fetalonga. Oggi infatti la campagna è separata dall'alveo della Moesa da una vasta zona di bosco e palude. Confinanti gli eredi del Bianco di Anrighetto di S. Vittore, Bertolino di San Vittore, Gasparo detto Gamba, i soliti Conte Enrico, Zanetto del Palazzo e Stefano de Faxolo, più i Maffioli di San Vittore.

6. Prato, selva e bosco *alla Motta*: confinanti ad est e a nord il livello che Giovanni de Faxolo ha dal Conte Enrico, a sud i Maffioli di San Vittore, a ovest la «campagna» del già nominato livello.
7. Campo, selva e bosco «ibi prope ubi dicitur ad campagnam de la motta» il vicino ove dicesi alla *campagna della Motta*. Questi due toponimi sono ancora vivi e attuali, resta solo da notare che la «Campagna» doveva estendersi molto più a nord della strada costruita nei primi anni del nostro secolo. Confinanti gli stessi come n. 6.
8. Sempre in *Campagna* un orto che confina a sud e a ovest con il livello che hanno gli eredi di Giovanni de Faxolo (a ovest si dice che c'è un muro chiuso di quel livello «a sero murum clausum dicti livelli dictorum de Faxolo»).

Riassunto: i terreni di proprietà del de Sacco dati ad investitura (col diritto, cioè, dell'investito di trasmettere l'investitura automaticamente ai propri eredi, di ventinove anni in ventinove anni «*usque in perpetuum*» vale a dire fino alla fine del mondo!!) con gli altri pure di proprietà del de Sacco, ma già concessi al Faxolo, finiscono con coprire tutta la zona coltivata di Monticello, ad eccezione del pianoro di Orbell e del «Ronco» più alto.

Ed ora, finalmente, torniamo al vino del titolo.

De vino seu musto de Montexello

Quale affitto devono pagare gli investiti, cioè *Giovanni del fu Guglielmo di Monticello di Beffano di Roveredo, che ora sta a Monticello*, e i suoi figli Giacomo, Cristoforo e Domenico (e poi i loro eredi «*usque in perpetuum*»)?

1. Ogni anno, a San Martino, venti staia di mistura «cioè metà segale e metà miglio» di buona vita, secca, passata al vaglio (*vanse*) e ben

misurata al giusto staio del Comune di Roveredo (lo staio di Roveredo corrispondeva a litri 18,180).

2. Dodici e mezza lire di terzoli.
3. Al tempo della vendemmia, (*tempore vindemiarum*) «brente tredici di vino ovvero mosto buono, limpido e sufficiente (*boni, nitidi et sufficientis*), sei brente di bianco e sette di rosso (*vermegii*)». Naturalmente il vino deve essere «ben misurato alla giusta misura del predetto Comune di Roveredo» (la brenta di Roveredo corrispondeva a l. 92,550). Si intende *vino o mosto di Monticello* «*videlicet de vino seu musto de Montexello*», il che naturalmente, viene a dire che già allora, e forse più che oggi, il vino di Monticello doveva essere preferito a vino di altra provenienza.
4. A Pasqua, «due capretti buoni, grassi e sufficienti (*capritos duos bonos, pingues et sufficientes*)».

Il tutto da prestare «annualmente ogni anno» ai tempi convenuti e tutto, non lo si ripete mai abbastanza, «in buon grano, e in buon vino ovvero mosto, in buoni denari e buoni capretti» «e non in qualche altra cosa o sostanza contro la volontà del predetto Signor Conte locatore e dei suoi eredi...».

Se poi il sopraddetto Giovanni o i suoi figli o loro eredi dovessero stare tre anni senza pagare quanto stabilito «dovranno decadere e siano considerati decaduti dal livello» e le migliorie da loro apportate ai fondi vadano a favore del proprietario, «il predetto Signor Conte locatore».

Che Monticello non fosse terra contesa nemmeno in quegli anni di riscossa milanese, riscossa che si sarebbe esaurita a Giornico nel 1478, lo prova il fatto che il Conte Sacco stabilisce nel documento che tutto quanto gli è dovuto sarà versato dagli investiti «a lui, ai suoi eredi o ad un loro mandato, messo o procuratore *nel soprascritto luogo di Monticello*» (*in suprascripto locho de Montexelo*). Sarebbe stato tanto comodo, se Monticello fosse stato «terra di nessuno» o «terra in contestazione», pretendere il pagamento almeno a Roveredo. Di Roveredo, infatti, è la misura dichiarata ufficiale ed a Roveredo («In pasquedo ad plodam regiminis = vicino alla pioda del governo) viene steso l'atto di investitura dal notaio Zanetto de Ayra di Cama, con l'intervento dei testi seguenti:

Alberto Gentile del fu Signor Gasparo de Sacco di Norantola,
 Pietro del fu Signor Enrico de Sacco di Grono (de Agrono),
 Simone del fu Enrico de Simone,
 Giulio detto Brogio del fu Gaspare Giscolo,
 Taddeo del fu Enrichetto de Rodello,
 Zanetto del fu Alberto detto Lucio.

Testimonio supremo: il Signor Pietro del fu Signor Pizino de Sacco del Palazzo. «Tutti di Roveredo e tutti noti».

Appendice: il confine al «Dazio»

Nel 1776 il termine N. 1 era stato piantato «sulla sinistra della strada reale che va a Roveredo», in linea retta con il Sasso Bissonne (nel piano indicato come «llanzer Stein», probabilmente perché convenuto già in una dieta delle Leghe a llanz nel 1475). In tal modo tutta la strada restava «nel contado di Bellinzona». Quando negli anni venti del secolo scorso fu costruita la carrozzabile, questa, con una lunga curva, fu portata una cinquantina di metri più a sud. A chi doveva appartenere il terreno fra la strada nuova e la strada vecchia, fin qui ticinese? In un accordo del 1844 Ticino e Grigioni avevano convenuto di portare il «*Termine 1 alla Motta al margine della strada nuova*». In tal modo si conveniva che «*il terreno, sul quale il lodevole Governo Grigione farà costruire, superiormente a detta Strada Maestra, in prossimità del detto termine N. 1 la propria casa Daziaria sia territorio Grigione.....* Essa casa daziaria e quella che per conto suo farà costruire simultaneamente ivi presso il Governo Ticinese, avranno forma esteriore in armonia l'una all'altra».

Nello stesso documento si stabiliva che per comodità di controllo la *linea daziaria* sopra Monticello (ma non il confine territoriale) sarebbe andata in linea retta «dal termine N. 2 alla così detta Casa Bianca a finire in alto nella Valle di Recaneggio ⁷⁾».

Come noto, la casa daziaria grigione non fu costruita ⁸⁾; vi sorse invece quella ticinese, demolita verso il 1965 per correggere la strada.

Il termine N. 1 non fu spostato, come si vede sulla Carta Naz. 1 : 25'000. Rettifiche successive del confine, applicando strettamente la linea retta dal termine N. 1 al «Dazio» al termine N. 2 alla «Casa Bianca» in Orbell hanno fatto sì che la linea, invece di seguire la carrale che arriva al «Tampurif», come indicato nel piano del 1776, passa nelle immediate vicinanze della chiesa di Monticello, tagliando fuori dal territorio grigione i terreni situati fra la stessa e il «Tampurif». Va notato ancora che il piano del 1776 conservato nella Biblioteca cantonale di Coira risulta molto meno preciso del disegno riprodotto dal Poeschel ed ora, purtroppo, irreperibile.

⁷⁾ Documento nell'Archivio cantonale, Coira.

⁸⁾ Del resto, con la costituzione federale del 1848, quindi appena quattro anni dopo, i dazi fra cantone e cantone furono aboliti e la casa daziaria sarebbe stata inutile.

Facciamo seguire la traduzione dei passi non già citati

Nel nome del Signore. Amen. L'anno dalla sua natività 1462, giorno di martedì 17 agosto. Il magnifico e potente signore Conte Enrico de Sacco del castello di Mesocco, Signore della Valle Mesolcina e figlio del fu magnifico e potente Signore Conte Giovanni di buona e veneranda memoria,

investì ed investe con diritto a nome di livello ereditario perpetuo per enfiteusi e a livello di diritto enfiteutico, ed in eredità fino in perpetuo (usque in perpetuum) Giovanni del fu Guglielmo di Monticello di Beffano di Roveredo della soprascritta Valle Mesolcina, che ora abita a Monticello, ovvero i fratelli, Giacomo, Cristoforo e Domenico, figli del soprascritto Giovanni, tutti e tre emancipati dal padre loro, come i presenti padre e figli affermano e dichiarano in presenza dei sottoscritti testimoni e di me notaio sottoscritto. Essi presenti, stipulano e ricevono per sé e per loro eredi maschi e femmine nati o da nascere, ma solo da legittimo matrimonio, impegnandosi in solido ciascuno per ciascuno, così che ognuno sia tenuto in solido e possano essere chiamati in solido a rispondere, rinunciando al capitolo della nuova costituzione e all'epistola del Divo Adriano e ad ogni altro diritto di leggi contrarie: Nominativamente..... (seguono gli oggetti dell'investitura, da noi esposti sopra).

Salvo tuttavia se si troveranno altri o altri migliori confini, i quali sempre sono da intendersi in questo documento rettamente piantati e tracciati.

E tutto ciò con tutti i loro diritti e pertinenze, strade e non strade, servitù, requisiti ed accessi, ascolti e pascoli, terreni vignati, comunanze, ingressi ed egres- si, acque, acquedotti e diritti d'acqua, e con tutti gli altri diritti e benefici spettanti tanto allo stesso Signor Conte locatore, quanto ai predetti beni e cose date a livello ereditario con i loro diritti e pertinenze. E ciò tanto quanto in forma di livello, perché siano solo migliorate e non peggiorate. Ed agli stessi Giovanni, Giacomo, Cristoforo e Domenico, padre e figli sopra investiti, e a ciascuno di loro in solido, il predetto Signor Conte locatore diede, cedette e affidò tutti i suoi diritti, tutte le sue azioni reali e personali dedotte dall'utilizzazione, i privilegi e le prerogative e tutte le eccezioni, difensioni e replicazioni, e ogni altro suo diritto e beneficio a lui interamente spettante e pertinente in e sopra detti beni e cose qui sopra concessi a livello ereditario..... E questo da oggi fino alla festa di San Martino prossima futura e da allora per i prossimi futuri ventinove anni, e poi per altri ventinove anni, e per i seguenti e da allora in avanti a livello ereditario perpetuo (ad livellum, et ad hereditatem usque in perpetuum). Così che d'ora in avanti e in perpetuo (de cetero usque in perpetuum) il predetto Giovanni e i detti suoi figli, qui sopra investiti, e chiunque di loro in solido con i suoi eredi e quanti da loro hanno giusto diritto, siano e succedano in luogo, diritto e stato universo del predetto Signor Conte Enrico locatore nei beni qui sopra dati a livello ereditario con i loro diritti e pertinenze; e li abbiano, tengano e posseggano e di quelli da qui innanzi facciano ciò che vorranno farne per diritto e nome di livello, come è lecito fare delle cose così date a livello, senza alcuna contraddizione da parte del predetto Signor Conte locatore e dei di lui eredi e di altra persona o comune, collegio, capitolo e università, e li usino, li adoperino, li coltivino e se li tengano in tutti quei modi, con tutti quei diritti, quelle ragioni, difese con cui e nel modo che il predetto Signor Conte Enrico

locatore potrebbe, poté e avrebbe potuto prima che fosse fatto questo contratto. Inoltre, per maggiore cautela e saldezza di questo contratto, il predetto Signor Conte locatore diede e concesse ai soprascritti padre e figli investiti come sopra piena facoltà e licenza di entrare e prendere di propria autorità corporale possesso e tenuta ovvero uso di qualsiasi dei beni qui sopra dati a livello..... Obbligandosi il predetto Signor Conte Enrico locatore al soprascritto Giovanni e ai soprascritti fratelli Giacomo, Cristoforo e Domenico suoi figli, con pegno di tutti i suoi beni presenti e futuri, di difenderli e garantirli in ogni tempo in perpetuo da ogni persona, comune, collegio, capitolo e università e ciò esclusivamente a proprie spese e danno del predetto Signor Conte Enrico locatore e senza spese e danni e perdite dei soprascritti ...investiti né dei loro eredi né di altra persona fisica o morale. (Impegnando i loro beni presenti e futuri e quelli dei loro eredi, gli investiti si obbligano a pagare «al predetto Signor Conte Enrico locatore o ai suoi eredi o al loro certo mandato, inviato o procuratore» i fitti annui che abbiamo sopra esposto). «Si impegnano a dare, pagare e consegnare nel soprascritto luogo di Monticello ogni anno a San Martino venti staia di mistura...» ecc. (v. sopra).